



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

Ufficio del sindaco

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-212 – fax 085/8061254 –

E mail: sindaco@comune.mosciano.te.it

Internet: www.comune.mosciano.te.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

INDICE

RELAZIONE TECNICA

Premessa

1. La ricostruzione del quadro normativo relativo alle società partecipate.
2. Analisi delle finalità istituzionali dell'amministrazione
3. Le partecipazioni del Comune.
4. Verifica detenibilità delle società partecipate

PIANO OPERATIVO

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Negli ultimi anni il fenomeno della partecipazione degli enti locali in società ed organismi ha assunto dimensioni di rilievo, determinando l'intervento del legislatore che ha dettato una serie di norme relative alle società a partecipazione pubblica in deroga alla disciplina civilistica. La produzione normativa sul tema manca di un disegno strutturato e presenta numerose criticità dovute alla definizione poco chiara delle disposizioni, ai frequenti interventi su oggetti analoghi e non coordinati tra loro, al rinvio a disposizioni di attuazione adottate oltre i tempi previsti o talvolta omesse.

Il processo di razionalizzazione imposto agli enti locali dall'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (finanziaria 2015) non può prescindere, quindi, dalla delimitazione del quadro normativo di riferimento.

1. La ricostruzione del quadro normativo relativo alle società partecipate

La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore sotto molteplici aspetti, dalla tutela della concorrenza alle inferenze delle partecipazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un aspetto fondamentale nel coordinamento della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei Conti a livello centrale e territoriale.

Gli interventi normativi degli ultimi anni nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie si sono proposti l'obiettivo di ridimensionarne l'utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, di renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite.

In questa prospettiva e al fine di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica, sono stati posti limiti alla costituzione degli organismi partecipati, sino a disporre per gli enti l'obbligo di l'alienazione, di scioglimento o la razionalizzazione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento all'ampia platea delle società strumentali e di interesse generale, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali.

Il legislatore ha altresì previsto il potenziamento della governance sugli organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la rilevazione dei risultati complessivi della gestione degli enti territoriali e delle aziende partecipate a mezzo bilancio consolidato.

L'intervento legislativo sul fenomeno delle società partecipate può essere sintetizzato nelle seguenti aree di intervento:

a) Area relativa alla legittima detenibilità della società partecipate disciplinata dalle seguenti disposizioni di legge:

- art. 3 comma 27 e ss della legge di stabilità per il 2008:

In base all'articolo 3 comma 27 della L 244/2007 gli enti erano chiamati, entro il 31.12.2010 ad effettuare una valutazione ed una ricognizione delle società partecipate "strategiche" e ad avviare

il processo di dismissione /liquidazione di quelle valutate “non strategiche” da terminare entro “36 mesi” ovvero entro il 31-12.2013 o secondo alcuni al 06/03/2015 (termine prorogato di 12 mesi dalla L 147/2013 come modificato dal DL 16/2014 convertito nella L 68/2014. Per un approfondimento si veda il paragrafo 3.2.). Quanto previsto dall'articolo 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 non rappresenta dunque una novità assoluta: gli enti locali avrebbero già dovuto adottare ed implementare un piano di razionalizzazione delle società partecipate in base alla normativa richiamata.

Secondo la dottrina, la valutazione del mantenimento della partecipazione strumentale deve essere basata sulla sua funzionalizzazione al perseguimento anche dell'interesse pubblico (Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574). Meno restrittiva risulta essere la valutazione della strategicità delle partecipazioni in società di servizio pubblico locale in quanto l'articolo 3 comma 27 dispone che è sempre ammessa la costituzione di società di servizi di interesse generale. Pertanto, la legge di stabilità 2008 da una parte esclude la possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a società che svolgono servizi “non strettamente necessari” ai fini istituzionali dell'amministrazione stessa e, dall'altra parte, consente la partecipazione dell'ente pubblico in società che svolgono servizi di interesse generale. La nozione di servizio di interesse generale è una “nozione comunitaria”, alternativa a quella di servizio pubblico presente nel Diritto Nazionale, Si può richiamare pertanto l'interpretazione dell'espressione "Servizi di interesse generale" data nel c.d. "Libro verde dei servizi pubblici".

In tale ambito l'espressione individua sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Per il citato Libro verde "non è né auspicabile né possibile elaborare un'unica e completa definizione europea del contenuto dei servizi di interesse generale. Tuttavia, la vigente normativa comunitaria sui servizi di interesse economico generale include una serie di elementi comuni da cui si potrebbe dedurre un utile concetto comunitario di servizi di interesse economico generale. Questi riguardano in particolare: il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori. Questi elementi comuni individuano valori e obiettivi comunitari. Sono stati trasformati in obblighi nelle rispettive normative e perseguono obiettivi di efficienza economica, di coesione sociale o territoriale e di sicurezza per tutti i cittadini. Possono essere integrati anche da obblighi più specifici in base alle caratteristiche del settore interessato. Elaborati in particolare per talune industrie di rete, tali obblighi potrebbero anche applicarsi ai servizi sociali.”

La realtà dei servizi d'interesse generale nell'Unione Europea è quindi complessa e in costante evoluzione, e riguarda un'ampia gamma di attività e organizzazioni diverse:

- attività delle grandi industrie di rete (energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni), la sanità, l'istruzione e i servizi sociali;
- attività che hanno dimensioni diverse, dal livello europeo a quello puramente locale;
- attività che hanno una natura diversa, di mercato e non di mercato;
- le organizzazioni variano in base alle tradizioni culturali, alla storia, alla conformazione geografica e alle caratteristiche delle attività svolte.

Si deve inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza, la decisione di costituire, partecipare e continuare a detenere ad una società di capitali deve essere adeguatamente motivata.

Nella delibera ricognitiva delle partecipazioni societarie in essere, la n. 244/2007 impone, infatti, una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini l'atto deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, l'amministrazione sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito. Sul punto è

chiaro anche l'art. 3 della l. n. 241/1990 secondo la quale: "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione alle risultanze dell'istruttoria. Il seguente principio è rafforzato nella fattispecie anche dall'art. 3 comma 28 legge n. 244/2007: "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27". La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate, deve quindi contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

- **art. 34 comma 20 e ss. dl 179/2014.**

La norma di riferimento dispone:

art 34 comma 20: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

art 34 comma 21:

"Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

art 13 comma 1 L 15/2014:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

art 13 comma 3 L 15/2014:

" Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014."

Inoltre il D.L. 145/2013 convertito nella L 9/2014 introduce il comma 25bis all'articolo 34 della Legge di stabilità 2014. Tale comma testualmente recita: "25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi

pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio».

La disciplina citata intende delineare una procedura più trasparente in materia di affidamento dei servizi alle società di proprietà degli enti affidamenti, in linea con anche la disciplina comunitaria prevedendo, indipendentemente dall'ente affidante, i presupposti amministrativi che devono sussistere affinché l'affidamento sia legittimo e precisamente:

- la relazione deve tener conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- la relazione deve definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale indicando le compensazioni economiche se previste.

Per gli affidamenti conformi o conformabili è necessario procedere alla redazione di una relazione che specifichi l'attribuzione degli obblighi di servizio pubblico e la compensazione economica riconosciuta alla società per verificare se rispetta i requisiti comunitari in materia di aiuti di stato.

- Art. 13 del decreto Bersani (D.L. 223/2006) “ Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza” che testualmente recita:

“1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori ((nel territorio nazionale)), le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività' di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare ((...)) con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti ((aventi sede nel territorio nazionale)). Le società che svolgono l'attività' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività' delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al

comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.”

L'articolo in esame qualifica le società strumentali degli enti locali individua i seguenti criteri: a) devono operare esclusivamente con l'ente locale socio mediante un contratto di appalto senza in alcun modo coinvolgere la collettività, b) la remunerazione è interamente a carico dell'amministrazione e non grava sugli utenti ed è definita nel contratto di appalto; c) il rischio per la gestione del servizio è assunto dalla stazione appaltante e non si riflette sulla società appaltatore.

Dato che la società dovrà operare solo con l'ente locale socio, non potranno essere considerate legittime le società strumentali che nell'oggetto sociale abbiano anche la gestione dei servizi pubblici locali.

b) Area relativa ai vincoli operativi interni volti a limitare la spesa anche delle società partecipate

- Vincoli alla remunerazione del management:

art. 1 comma 718 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo al divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori di enti locali nominati membri di C.d.A. di società partecipate;

art. 1 comma 725 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall'art. 61 commi 12 e 13 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, ove viene previsto un limite massimo al compenso lordo annuale onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile) attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio d'amministrazione;

art. 1 comma 726, 727 e 728 Legge ti. 296/2006 (altre disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 relative ai compensi agli Amministratori di società partecipate);

art. 1 comma 729 Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), relativo al numero massimo di consiglieri in società partecipate;

art. 6 comma 6 dei D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 relativo alla riduzione del 10% del compenso, a partire dalla prima scadenza, ai componenti del c.d.a. e del collegio sindacale delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria da pubbliche amministrazioni.

l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 16 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito nella L 114/2014 secondo cui il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà essere ridotto all'80% di quello relativo al 2013 a decorrere 1.1.2015.

- Disciplina del reclutamento del personale e affidamento incarichi

art. 3 bis comma 6 del D.L. 138/2011 convertito con Legge 148/2011, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (per le società affidatarie in house e quelle a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali);

art. 18 commi 1,2 e 2bis del D.L. 112/2008 e s.m.i.

- Obblighi di trasparenza delle informazioni sul management

art. 22 del D.Lgs 33/2013 relativo alle norme sulla trasparenza e pubblicazione sui siti web dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico

c) Area del controllo delle società partecipate finalizzata a conoscere e gestirne gli esiti gestionali anche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (e del consolidamento dei conti).

La disposizione di legge di riferimento è contenuta nell' art. 147 quater (strumenti del controllo) e nell'art. 147 quinquies (obiettivo del controllo) del Tuel.

Il Controllo svolto sugli organismi e società partecipate può essere:

- Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
- Controllo sulle società partecipate non quotate diverse dalle società in house providing. Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile.

Il controllo sulle società in house providing è un controllo incisivo sulla gestione societaria considerata quale "area strategica di affari" dell'ente locale e tale controllo dovrà essere effettuato a livello preventivo, concomitante e successivo. A livello preventivo l'ente deve procedere con l'assegnazione degli obiettivi di derivazione contabile e di derivazione non contabile e con la conseguente approvazione del budget di esercizio. Nel corso della gestione l'organo dell'ente preposto al controllo delle società partecipate dovrà procedere al controllo "concomitante" e all'analisi degli scostamenti sulla base dei report periodici (trimestrali /quadrimestrali) ricevuti dalla società aventi ad oggetto sia l'andamento economico finanziario complessivo della società che per singole attività sia il grado di perseguimento degli obiettivi di efficacia e di qualità (customer satisfaction, carta dei servizi, gestione dei reclami, modifiche nell'organizzazione e nella erogazione del servizio e loro incidenza sulle modalità di fruizione dell'utenza). L'incisività del controllo giuridico contabile potrà inoltre essere esteso alla preventiva autorizzazione allo svolgimento di investimenti superiori ad una determinata soglia, alle assunzioni di finanziamenti, agli atti di alienazione del patrimonio, alle assunzioni di personale nonché mediante l'analisi annuale a livello aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori e delle relative modalità di individuazione dei fornitori ed esecutori dei lavori. A consuntivo l'ente deve procedere con l'analisi del progetto di bilancio redatto dall'organo amministrativo e alla relativa approvazione.

Inoltre, il controllo analogo è relativo ad ulteriori due aree societarie:

- La governance mediante la nomina, la definizione del compenso e la revoca degli organi di amministrazione e di controllo;
- La qualità dei servizi anche mediante analisi di customer satisfaction.

Il controllo analogo viene pertanto a qualificarsi anche quale controllo ispettivo che in alcuni casi può perfino confluire in una limitazione dei poteri in capo all'organo amministrativo.

Diverse sono invece le finalità dell'articolo 147 quater del TUEL che sono individuabili nella prevenzione del fenomeno delle società in perdita o, più in generale, sul controllo della performance del gruppo pubblico locale in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Gli obblighi di controllo in capo all'ente locale socio "assumono particolare importanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che, soprattutto se reiterati, impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto

giustificare), a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici”.

La Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 25/2013INPR, ha ritenuto che l’indicazione degli obiettivi gestionali alla società partecipata sia fortemente condizionata dalla misura della partecipazione concludendo che: “In ogni caso l’effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura della partecipazione dell’Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all’estremo nel caso del controllo analogo sulle società in house”.

La Corte dei Conti Lazio sembra quindi delineare una diversa incisività del controllo a seconda dell’entità della partecipazione.

Sinteticamente il percorso delineato dall’articolo 147 quater può essere il seguente:

- Controllo antecedente.
 - o Individuazione degli obiettivi condivisi con la società in quanto l’ente definisce una programmazione unitaria con l’intero gruppo pubblico locale
 - o Approvazione di un regolamento sulle società partecipate che definisca anche i tempi e le modalità di attivazione del controllo
- Controllo concomitante:

Produzione di report periodici per il monitoraggio degli obiettivi di programma e, più in generale, per la verifica dell’efficienza, dell’efficacia, economicità e qualità
- Controllo successivo
 - o Produzione di report consuntivi per il monitoraggio degli obiettivi programmati
 - o Analisi di bilancio

Il controllo sugli equilibri economici–finanziari del gruppo amministrazione pubblica da realizzare attraverso il controllo di cui all’articolo 147 quater è ulteriormente rafforzato dalla legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 551-552 prevedendo l’obbligo di accantonare in bilancio le perdite delle società partecipate a decorrere dall’esercizio 2017 e per percentuali inferiori nel periodo transitorio. Trattasi di una novità per meglio presidiare la efficienza nell’attività gestoria per un generale rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

D) area delle dissuasione di fenomeni di anticorruzione anche attraverso adempimenti di trasparenza dei comportamenti, disciplinata dai seguenti compendi normativi:

- Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.lgs n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.lgs n. 39/2013 Disposizioni in materia di incandidabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La sintesi del quadro normativo di riferimento mostra una cornice normativa in work in progress .

Con **la legge finanziaria 2014** viene abbandonato il principio che le società a partecipazione degli enti locali devono essere messe in liquidazione o cedute le relative partecipazioni, il nuovo

principio di diritto è quello di sana gestione del gruppo pubblico che sarà poi esplicitata anche nel bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs 118/2011.

Quindi non vi sono più distinzioni fra società dei comuni di minori dimensioni demografiche (inferiori a 30.000 o 50.000 abitanti) e le società dei comuni di maggiori dimensioni demografiche (sopra i 50.000 abitanti) o società strumentali, se non per alcune particolari disposizioni che riguardano queste ultime; tutte sono detenibili anche se con bilanci in perdita con l'obbligo dell'ente locale, in questo caso, di vincolare il proprio bilancio con un accantonamento al fine di garantire l'equilibrio dell'intero gruppo ente locale.

Dalla lettura delle norme emergono i seguenti ulteriori principi:

- l'ente locale con propri indirizzi è chiamato a declinare i vincoli per le limitazioni di spesa del personale delle società partecipate c.d. strumentali da recepirsi nella contrattazione di secondo livello e per le società che svolgono servizi pubblici locali, l'ente controllante nell'ambito dei propri poteri di controllo stabilisce le modalità applicative dei vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive con le relative disposizioni applicabili agli enti locali;
- viene istituita la mobilità del personale fra società a partecipazione pubblica;
- viene prevista la riapertura dei termini per la dismissione delle partecipazioni in società che, ai sensi dell'art. 3 commi 27 della Legge finanziaria per il 2008 svolgono servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente o servizi strumentali per il perseguimento del fine istituzionale dell'ente stesso: termine riaperto per quattro mesi decorso il quale la partecipazione "cessa" con un nuovo meccanismo di recesso ulteriore a quello previsto dal codice civile.

In sintesi l'articolazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 riguardanti le società e organismi partecipati dall'ente locale è contenuta nei commi da 550 a 569 dell'unico articolo che compone l'intero compendio normativo e possono così schematizzarsi:

- comma 550: ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle successive disposizioni contenute nei commi da 551 a 562;
- comma 551: principio generale della sana gestione applicato alle società partecipate attraverso l'accantonamento della perdita sofferta nel bilancio dell'ente socio;
- comma 552: regime transitorio per la prima applicazione del principio di cui al comma 551 a decorrere dal 2015 e a valere sul bilancio della partecipata 2014 e per gli accantonamenti 2015, 2016 e 2017 nel bilancio dell'ente locale;
- comma 553: modalità per applicazione dei principi di sana gestione distinti fra società di servizi pubblici locali e società strumentali;
- commi da 554 a 555: società strumentali. Effetti sanzionatori in caso di gestione in perdita sia per gli amministratori della società (comma 554) che per l'obbligo di messa in liquidazione della società (comma 555);
- comma 556: norma speciale per gli affidamenti dei servizi di gestione del Trasporto Pubblico Locale con divieto e limitazioni alla partecipazione alle gare alle società in affidamento diretto;
- comma 557: personale, nuova versione dell'art. 18 comma 2 bis del D.L. 112 del 2008;
- comma 558: personale, integrazione e modifica dell'art. 78 comma 7 del D.L. 112 del 2008;
- comma 559: personale, modifica all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 in materia di personale delle società che svolgono servizi pubblici locali in relazione al coordinamento delle modifiche apportate

all'art. 18 comma 2 bis del D.L. 112 del 2008;

- comma 560 aziende speciale: sostituzione dell'art. 114 comma 5 bis del tuel;
- comma 561: abrogazione dell'art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010;
- comma 562: abrogazione della maggior parte dei commi dell'art. 4 dello spending review 2 (D.L. 95/2012);
- commi da 563 a 568: ristrutturazione delle società a piani di riassorbimento/trasferimento del personale fra società della PA;
- comma 569: apertura dei termini per art. 3 commi 27 e ss legge finanziaria 2008.

Nell'ambito di questo complesso quadro normativo occorre ora procedere a redigere il **Piano di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Le finalità da perseguire con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 1, comma 611, della legge 190/2014, sono: (i) il coordinamento della finanza pubblica; (ii) il contenimento della spesa; (iii) il buon andamento dell'azione amministrativa; (iv) la tutela della concorrenza.

I soggetti attivi sono i Comuni e l'organo cui incombe l'adempimento è il Sindaco, il quale deve definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione entro il 31 marzo p.v.

Soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal Comune.

L'obiettivo del Piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti **parametri:**

1) **eliminazione delle società non indispensabili.** Il parametro fa riferimento alla eliminazione di quelle società che non siano indispensabili per realizzare le proprie finalità istituzionali. Sorge immediato il confronto con la "stretta necessità" prevista dalla legge n. 244 del 2007, che viene rafforzata. Preliminarmente si sottolinea come le società a mercato non siano giustificate in quanto contemporaneamente, non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo. L'essere indispensabili è poi assai più stringente dell'essere strettamente necessario.

Ancora il riferimento non è limitato da alcuna eccezione, in particolare il riferimento non è ristretto alle sole società strumentali, come si è verificato con la legge n. 244 in forza dell'esimente relativa alle società che si occupano di servizi di interesse generale (di fatto i servizi a rilevanza economica). L'affidamento in house, e quindi il carattere indispensabile della società, così come è esplicitato nel programma di Cottarelli viene di fatto limitato, per quanto concerne i servizi pubblici locali a rilevanza economica, alla gestione di quelli, tradizionali, a rete. Negli altri casi si renderà assai difficile dimostrarne l'indispensabilità.

2) **soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**

3) **eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile:** trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Si tratta di una valutazione di tipo strategico, volta a verificare inefficienze dovute ad attività distinte che rispondono alla medesima funzione d'uso; le misure di accorpamento potranno dunque riguardare anche società che perseguono finalità similari in ambiti distinti di attività.

4) **aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali.**

I parametri 3) e 4) sono due aspetti del processo di razionalizzazione perseguito, in grado di produrre economie di scala e di agevolare la gestione commerciale delle società interessate.

In relazione all'aggregazione di società che erogano servizi pubblici locali di rilevanza economica (da qui in poi SPL), disposta dalla lettera d), comma 611, della Legge di Stabilità per il 2015, le deci-

sioni dell'amministrazione devono essere coerenti con le indicazioni in merito all'organizzazione e affidamento dei servizi contenute nella normativa generale e settoriale, a cominciare dalla dimensione ottimale di aggregazione, la cui definizione compete alle regioni. Tale disciplina parte dall'assunto per cui la scala territoriale di organizzazione ed erogazione del servizio ne condiziona le performance in termini di efficacia, efficienza, sostenibilità ambientale ed economicità. Sulla base di tale ratio, si è sviluppata la disciplina che regola l'organizzazione dei SPL, ribadendo e rafforzando quanto già presente nella disciplina settoriale di cui al Testo Unico Ambientale in materia di servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani. Per motivazioni legate alla "tutela della concorrenza e dell'ambiente", lo svolgimento dei SPL deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali e omogenei le cui dimensioni devono essere tali da consentire "economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" (art. 3-bis comma 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138).

L'ATO, dunque, è l'unità minima geografica di organizzazione dei servizi e, al fine del superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, deve avere, di norma, una dimensione provinciale. Eventuali dimensioni inferiori devono essere motivate in "base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio". In via generale, dunque, una prima coordinata per l'eventuale aggregazione è data dal perimetro dell'ATO. Tuttavia, non sempre e non necessariamente la dimensione organizzativa ottimale coincide con il più efficiente assetto produttivo del settore, specie in riferimento ad alcuni segmenti del servizio (si pensi, ad esempio nel settore rifiuti al segmento legato alla raccolta la cui scala dimensionale ottimale è certamente differente rispetto al segmento trattamento-smaltimento).

Altro aspetto importante da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Ai sensi del già citato art. 3-bis, le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni.

Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica non può che essere l'ente di governo dell'ATO ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche dell'ente locale.

La normativa vigente, alla quale si rimanda, ha previsto a più riprese le scadenze per attuare i processi di riordino dei SPL

In conclusione, ai fini dell'aggregazione delle società partecipate che svolgono servizi pubblici a rilevanza economica, gli enti locali dovranno, nel rispetto della normativa di settore sopra richiamata, tener conto dei seguenti aspetti:

- ambito territoriale ottimale ed eventuale bacino di affidamento nel quale ricade l'amministrazione;
- ente di governo d'ambito, se individuato dalla Regione e se l'ente locale abbia già aderito ad esso;
- competenze in materia di affidamento, con specifico riferimento alle modalità organizzative di esercizio di tale funzione in riferimento agli ATO o bacini di gestione;
- caratteristiche dell'affidamento, verificando gli obblighi di aggregazione e le tempistiche imposte;
- caratteristiche della gestione pubblica eventualmente attiva sul proprio territorio, con riferimento a:

- sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la modalità di affidamento in house o a società mista;
- previsione di una scadenza dell'affidamento stesso;
- eventuale predisposizione e pubblicazione della relazione ex art. 34 D.L. 179/2012.

5) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni. La lettera e) richiama all'esigenza del contenimento dei costi di funzionamento, indicando specificatamente alcune aree d'intervento in quelle relative alla governance. Si tratta ad evidenza di un'esigenza trasversale ad ognuna delle azioni previste nelle lettere precedenti.

2. Analisi delle finalità istituzionali dell'amministrazione

Passo iniziale e prodromico per valutare la legittima detenibilità della società partecipate è quello di effettuare un'accurata riflessione sul ruolo del Comune all'interno del complesso delle amministrazioni pubbliche, traendo spunto dalle vigenti disposizioni normative allo scopo di addivenire ad una definizione più compiuta possibile circa le "finalità istituzionali" dell'ente stesso.

Le funzioni istituzionali del Comune sono deducibili da un quadro normativo piuttosto composito. Le norme fondamentali, a parte ovviamente quelle di rango costituzionale, sono rinvenibili nel Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2007 n. 267 e successive modifiche).

In primo luogo, l'art. 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 definisce il Comune come "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" pertanto il Comune è ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati, con il solo esplicito richiamo alla dimensione territoriale dell'ente.

Il successivo art. 13 dello stesso Decreto Legislativo assegna, poi, ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, salvo quanto attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Ciò si coniuga e si rafforza prendendo in considerazione il nuovo art. 118 della Costituzione che ha stabilito che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ove non si ravvisi questa necessità la competenza amministrativa in capo ai Comuni non può pertanto essere oggetto di limitazioni.

Sul punto, può essere utile richiamare anche l'art. 2, legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd «legge La Loggia»), che considera funzioni fondamentali quelle essenziali sia per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane, sia «per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento».

Spetta, quindi, al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le «politiche necessarie per soddisfarle».

In ogni caso oggi le funzioni fondamentali degli enti locali trovano una puntuale definizione nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 19 recita:

“ Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché ' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale."

Inoltre, ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali, un ruolo importante va sicuramente riconosciuto alla fonte statutaria, che caratterizza l'autonomia degli enti locali, tutelata dall'art. 114, c. 2, Cost., e che, nel rispetto del quadro normativo vigente, delinea i contorni dell'attività istituzionale dell'ente, ed indica le finalità dell'azione amministrativa, oltre che i fini istituzionali «tipici» che vi sottintendono.

Da ultimo si sottolinea come i Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative, possono avvalersi di altri organismi per esercitarle. Ciò però potrà essere fatto conservando ed esercitando il potere d'indirizzo e di controllo, mantenendo così il necessario collegamento con i cittadini-elettori e rispettando il principio di legittimazione democratica della funzione amministrativa.

Posto il quadro normativo sopra brevemente delineato ed i principi di diritto enunciati si può sostenere che il rispetto della finalità istituzionale dell'ente sussista ogniqualvolta vi sia:

- un interesse della popolazione all'attività posta in essere dall'ente comune;
- un vantaggio morale o materiale diretto la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione stessa.

A questo punto l'obiettivo da perseguire è quello di **sovrapporre le principali macro-categorie delle funzioni istituzionali proprie del Comune di Mosciano Sant'Angelo con le corrispondenti macro-categorie d'attività economica dedotte nell'oggetto sociale di ciascuna società partecipata direttamente dal Comune medesimo.**

Muovendo dalla previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. n.267 (articolo il cui testo è stato, in precedenza espressamente richiamato) e dalle riflessioni già svolte, le funzioni istituzionali del Comune possono essere classificate in quattro macro categorie.

Precisamente le categorie identificate sono:

1. Servizi Pubblici Locali. Con tale espressione si intendono i servizi di cui i cittadini usufruiscono "uti singuli" e come componenti la collettività, rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali." Gli enti hanno la possibilità di individuare innumerevoli servizi volti «a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali» (attinenti dunque al perseguimento delle loro finalità istituzionali), occorre evidenziare come il

numero e la gamma di tali servizi si modifichi anche in considerazione del trascorrere del tempo e dell'evoluzione dei bisogni della collettività. Tradizionalmente gli stessi vengono identificati in questi settori: energia elettrica; gas; servizio idrico integrato; trasporti; rifiuti.

2. Funzioni amministrative. Con tale espressione si intendono tutti i compiti (programmazione, organizzazione, tesoreria, ecc.) necessari per il corretto funzionamento del governo locale.

3. Attività strumentali (al perseguimento di fini istituzionali). Con tale espressione si intendono le attività di natura pubblicistica attraverso le quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, come ad esempio, gestione tributi, gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale, servizi di pulizia, ecc.

4. "Servizi di interesse generale" il cui ambito oggettivo non è tuttavia ancora adeguatamente definito a livello normativo, con le inevitabili incertezze provocate, sul piano operativo, dalla genericità di siffatta enunciazione. In tale sede, allo scopo di giungere ad una corretta operazione ermeneutica, occorre necessariamente far riferimento alla nozione comunitaria di servizi di interesse generale per correttamente calarla nel contesto dell'ordinamento nazionale. A riguardo si rinvia a quanto detto a riguardo nella parte sul piano normativo di riferimento delle società partecipate dagli enti locali.

Nell'individuazione delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità e dei servizi di interesse generale, l'ente locale non è tuttavia pienamente libero, in quanto deve comunque rapportarsi con il fatto che i suoi fini, pur se generali, riguardano sempre - come sopra evidenziato - funzioni amministrative e deve dunque coordinarsi con i limiti ed i divieti che possono derivare dalla normativa comunitarie in tema di concorrenza.

Il Comune infine non può non tener conto del principio di sussidiarietà orizzontale definito dall'art. 118, comma 4° della Costituzione, in base al quale proprio nelle attività di interesse generale l'ente locale deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e quindi riservarsi l'intervento diretto solo quando questa non è possibile.

In estrema sintesi, è compito e responsabilità delle singole amministrazioni statali e delle altre amministrazioni locali definire ulteriori servizi come servizi di interesse generale. Pertanto, per usare le parole della Commissione, "le autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro sono, in linea di principio, libere di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale".

Il Comune quindi, può individuare un'attività come servizio di interesse generale, ciò ovviamente purchè si tratti di servizi pubblici resi (ex art. 3, comma 27, legge 244/2007) "nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza" (livelli di competenza previamente analizzati e definiti).

Cionondimeno, la riconduzione dell'attività societaria nell'ambito di una funzione amministrativa non è da sola sufficiente a dimostrare il requisito d' indispensabilità della partecipazione, che dovrà essere verificato in concreto.

L'ente è chiamato, infatti, a verificare anche l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, quindi la possibilità di organizzare il servizio mediante altre formule organizzatorie, nonché obbligato ad eliminare le società e le partecipazioni nel caso in cui manchi a monte il perseguimento di una finalità istituzionale ovvero quando tale finalità può essere raggiunta attraverso altri strumenti. Questa valutazione, peraltro, non deve essere svolta in astratto, ma in relazione alla capacità amministrativa dell'ente, alla potenzialità di sviluppo dell'iniziativa economica e alla disponibilità finanziaria esistente nel territorio di riferimento.

Nel caso in cui, quindi, sia riscontrata la sussistenza della funzionalità delle attività rispetto alle finalità istituzionali da parte della società, l'ente è chiamato a verificare l'indispensabilità della società rispetto alle altre formule organizzatorie, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto, sulla base di valutazioni tecniche documentabili, l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti e raggiungibili dalla società ed in comparazione con le altre possibili soluzioni organizzative.

Tale valutazione dovrà essere necessariamente condotta anche in termini di qualità, di economicità ed efficacia del servizio, finalità quest'ultima perseguita sia dal comma 611, ma soprattutto dall'art. 97 della Costituzione. Risulterebbe, infatti, una scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

3. Le partecipazioni del Comune

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **Società CIRSU spa**, con n. 400 azioni del valore nominale di € 50,00 pari a una quota del 16,66%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
CIRSU S.P.A	Società per azioni	n. 3 amministratori n. 3 revisori n.3. dipendenti compensi amministratori € 59.948,48

Codice fiscale/partita Iva	00724810676 - 00724810676		
Forma giuridica	Società Per Azioni		
Anno di costituzione	decreto prefettizio n° 10779 del 23/7/85		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Sede legale	Notaresco (Te)		
Indirizzo	Località Casette di Grasciano - 64024 Notaresco (Te)		
Telefono	Tel: 0858958931 - Fax: 0858959671		
PEC	cirsu@pec.it		
Sito istituzionale	www.cirsu.it		
Attività svolta	Amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti		
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Modalità di affidamento			
Oneri per il Comune:			
- Per contratto di servizio			
- Per trasferimenti in conto capitale			
- Per trasferimenti in conto esercizio			
- Per concessione di crediti			
- Per copertura disavanzi o perdite			
- Per acquisizione di quote societarie			
- Per aumento di capitale sociale			
Dividendi erogati al Comune:			
Percentuale di partecipazione	16,66		
Rappresentante nominato dal Comune	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
- Se SI indicare cognome e nome	Angelo Di Gennaro (membro CDA)		
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	13.853,76 (non percepito ma versato al Comune)		
STATO PATRIMONIALE	2012	2013	2014
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	6.798.356	6.607.864	15.630.077
C) Attivo circolante	4.984.006	2.885.059	2.710.429
D) Ratei e risconti	66.424	7.289	9.379
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto	-4.890.579	7.545.771	578.991

B) Fondi per rischi ed oneri	4.722.495	4.722.795	4.922.795
C) Trattamento di fine rapporto	70.897	72.281	73.431
D) Debiti	9.332.452	9.742.042	10.417.486
E) Ratei e risconti	2.631.221	2.508.865	2.357.182
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	88.629	380.377	1.592.579
Costi della produzione	1.152.799	2.840.458	2.068.604
Proventi e oneri finanziari	-99.218	23.449	-59.181
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-309.432	-171.968	9.117.970
Imposte sul reddito	0	0	457.999,
Utile (perdite) dell'esercizio	-1.472.820	-2.655.194	8.124.765

2. Società RUZZO RETI S.P.A. Capitale sociale versato ed esistente: euro 100.112.012,00
 quota del 2,27%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
RUZZO RETI S.P.A.	Società per azioni	n. 3 amministratori: Dott. Antonio Forlini Presidente Dal 07/09/2013 € 37.872,72 Dott.ssa Lorella Di Giacinto Consigliere Dal 07/09/2013 € 18.936,36 Dott.ssa Francesca Di Giosia Consigliere Dal 07/09/2013 € 18.936,36

La Ruzzo Reti S.p.A., gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n.5 (Ente d'Ambito Territoriale N.5) oggi in liquidazione per intervenuta costituzione dell'ERSI (Ente Regionale del Servizio Idrico), fornisce acqua ai 40 Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Teramo. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 dei 40 comuni serviti del Teramano.

Codice fiscale/partita Iva	01522960671
Forma giuridica	Società Per Azioni
Anno di costituzione	Ruzzo Spa è nata nell'anno 2003 dalla trasformazione e successiva scissione Dell'Azienda Consortile Acquedotto Del Ruzzo (A.C.A.R.).
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Teramo (TE)
Indirizzo	Via N. Dati, 18 - 64100 Teramo (TE)
Telefono	Tel.: 0861.3101 - Fax: 0861.243058
PEC	protocollo@ruzzocert.it
Sito istituzionale	www.Ruzzo.it
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO. L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI, e in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui all' articolo 1 , comma 19, della l.r. 9/2011 , ai sensi del D.Lgs. 152/2006 , previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI.
Modalità di affidamento	In House
Oneri per il Comune:	
- Per contratto di servizio	//
- Per trasferimenti in conto capitale	//
- Per trasferimenti in conto esercizio	//
- Per concessione di crediti	//
- Per copertura disavanzi o perdite	//
- Per acquisizione di quote societarie	//
- Per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune:	0

Percentuale di partecipazione	2.27%		
Rappresentante nominato dal Comune	[] SI [x] NO		
- Se SI indicare cognome e nome			
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	198.188.490	200.530.760	197.038.937
G) Attivo circolante	48.14.870	51.577.755	47.254.393
H) Ratei e risconti	25.058	12.772	19.454
Passivo patrimoniale			
F) Patrimonio netto	125.172.992	125.302.223	125.745.136
G) Fondi per rischi ed oneri	654.861	443.873	1.058.473
H) Trattamento di fine rapporto	3.032.444	3.043.690	2.967.122
I) Debiti	88.692.506	94.926.443	87.083.992
J) Ratei e risconti	28.801.616	28.405.058	27.458.063
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	36.725.293	40.400.862	39.448.713
Costi della produzione	(34.073.861)	(34.730.880)	(38.415.812)
Proventi e oneri finanziari	(1.230.288)	(1.435.418)	(1.321.802)
Rettifiche di valore di attività finanziarie		0	0
Proventi ed oneri straordinari	(330.563)	(2.499.369)	2.804.200
Imposte sul reddito	(945.237)	(1.605.962)	(2.072.388)
Utile (perdite) dell'esercizio	145.344	129.232	442.912

Ruzzo Reti S.p. a. detiene le seguenti partecipazioni che vengono evidenziate nella misura in cui rappresentano per il comune di Mosciano Sant'Angelo **Partecipazioni di secondo livello**:

- 1) Partecipazione nella IDROS S.r.l.: rappresenta il 70% del capitale sociale ed è completamente svalutata dal momento che la società è in liquidazione dall'anno 2007;
- 2) Partecipazione nella EFESTO srl: rappresenta lo 0,40 del capitale sociale, pari ad € 1.033 . La società dovrebbe essere stata già liquidata (non è stato possibile acquisire una visura perché la società ha sede all'estero)

Entrambe le partecipate hanno come soci le società di altre aziende pubbliche che gestiscono il Servizio Idrico integrato

3. Società CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL con una quota del 21,79% del valore di €18.481,50

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL	Società a responsabilità limitata	n. 5 amministratori n. 5 collegio sindacale n.3. dipendenti

Capitale Sociale	84.816,44		
Codice fiscale/partita Iva	00884240672 / 00884240672		
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata		
Anno di costituzione	20/10/1994		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Sede legale	Mosciano Sant'Angelo (TE)		
Indirizzo	Via del Progresso snc Mosciano Sant'Angelo (TE)		
Telefono	0861712213		
PEC	centrocarnivaltordinosrl@legalmail.it		
Sito istituzionale	No		
Attività svolta	Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne		
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Modalità di affidamento			
Oneri per il Comune:			
- Per contratto di servizio			
- Per trasferimenti in conto capitale			
- Per trasferimenti in conto esercizio			
- Per concessione di crediti			
- Per copertura disavanzi o perdite			
- Per acquisizione di quote societarie			
- Per aumento di capitale sociale			
Dividendi erogati al Comune:			
Percentuale di partecipazione	21,79		
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
- Se SI indicare cognome e nome			
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
J) Immobilizzazioni	89.924	113.908	106.750
K) Attivo circolante	216.891	254.756	272.554
L) Ratei e risconti	102.792	95.268	89.301
Passivo patrimoniale			
K) Patrimonio netto	88.110	97.499	104.897
L) Fondi per rischi ed oneri	724	-560	0
M) Trattamento di fine rapporto	10.586	14.157	18.276
N) Debiti	310.187	352.836	345.407

O) Ratei e risconti			25
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	598.904	657.643	574.946
Costi della produzione	614.057	1.865	-1.798
Proventi e oneri finanziari	8.193	5.892	6.382
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	13.687		2
Imposte sul reddito	3.627		
Utile (perdite) dell'esercizio	3.100	9.389	7.399

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo con deliberazione di consiglio comunale n. 114 del 30 dicembre 2010 ha disposto la dismissione della partecipazione in Centro Carni Val Tordino Srl.

La Giunta Comunale con atto n. 26 del 22 marzo 2013 ha approvato la perizia giurata di stima del valore delle quote ed ha dato mandato all'ufficio competente di notificare la stessa agli altri soci per l'esercizio del diritto di opzione a termini di Statuto societario.

Rimaste inoptate le quote, con determinazione dirigenziale del responsabile dell'area finanziaria n. 680 del 06/10/2014 sono stati approvati gli atti per la vendita ad evidenza pubblica della partecipazione societaria.

In esito ad asta deserta la Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 12/12/2014 ha ridotto il valore della partecipazione del 10% ed ha autorizzato un secondo esperimento di gara, anch'esso andato deserto.

Con nota nr. 3999 del 28.02.2015 il comune ha, da ultimo, esercitato il diritto di recesso dalla Società Centro Carni Val Tordino srl ai sensi del comma 569 art.1 L. 147/2013

4. Società **Sic1 S.r.l.** con capitale sociale 105.800,00 - quota 2,65% - valore quota €100,00.6

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Sic1 S.r.l. in fallimento	Società a responsabilità limitata	

Codice fiscale/partita Iva	02260720426		
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata in fallimento		
Anno di costituzione	1995		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Sede legale	Chiaravalle (An)		
Indirizzo	Via P. Lumumba 42/F 60033 Chiaravalle (AN) -		
Attività svolta	Realizzare e sviluppare progetti tecnologicamente innovativi rivolti a cittadini, aziende e Pubbliche Amministrazioni.		
Procedura fallimentare Dott.ssa Donatella Tarsi Corso Mazzini 83, 60131- AN- tel. 071-53776 - fax 071-206766 Mobile 338-7634318 donatellatarsi@virgilio.it d.tarsi@odcecanonapec.it P. I.V.A. 02356530424 – Cod. Fiscale TRS DTL 69A68 I608H Via Trento 85/A, 60019 Senigallia - AN - tel.-fax 071- 7920832			
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Modalità di affidamento			
Oneri per il Comune:			
- Per contratto di servizio			
- Per trasferimenti in conto capitale			
- Per trasferimenti in conto esercizio			
- Per concessione di crediti			
- Per copertura disavanzi o perdite			
- Per acquisizione di quote societarie			
- Per aumento di capitale sociale			
Dividendi erogati al Comune:			
Percentuale di partecipazione			
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
- Se SI indicare cognome e nome			
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
M) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	
N) Immobilizzazioni	1.492.963	1.319.442	
O) Attivo circolante	1.318.778	1.177.644	
P) Ratei e risconti	0	70	
Passivo patrimoniale			
P) Patrimonio netto	-2.381.437	-3.253.471	

Q) Fondi per rischi ed oneri	0	0	
R) Trattamento di fine rapporto	97.768	105.414	
S) Debiti	5.049.178	5.431.994	
T) Ratei e risconti	46.232	213.219	
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	496.107	35.294	
Costi della produzione	2.847.536	709.549	
Proventi e oneri finanziari	-215.172	-197.777	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	
Proventi ed oneri straordinari	0	-1	
Imposte sul reddito	0	0	
Utile (perdite) dell'esercizio	-2.566.601	-872.033	

Con la sentenza N. 91/2014 datata il 28.06.2014 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della società SIC 1 s.r.l. nominando curatore il Dott. Donatella Tarsi e Giudice delegato il Dott. Simone Romito.

Società **BORGHI MONTANI SCARL in liquidazione** capitale sociale 45.000,00 quota 6.66% valore quota €3.000,00

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
BORGHI E MONTANI SCARL in liquidazione	Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione	Amministratore unico Avv. Carlo Recchiuti

Codice fiscale/partita Iva	01643640673		
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione		
Anno di costituzione	29/12/2006		
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Sede legale	MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Indirizzo	P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)		
Telefono			
PEC	borghimontani@pec.it		
Sito istituzionale	///		
Attività svolta	il recupero e la valorizzazione dei Borghi a finalità turistiche ricettive di eccellenza		
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Modalità di affidamento			
Oneri per il Comune:			
- Per contratto di servizio			
- Per trasferimenti in conto capitale			
- Per trasferimenti in conto esercizio			
- Per concessione di crediti			
- Per copertura disavanzi o perdite			
- Per acquisizione di quote societarie			
- Per aumento di capitale sociale			
Dividendi erogati al Comune:	0		
Percentuale di partecipazione	6,66		
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
- Se SI indicare cognome e nome			
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
Q) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
R) Immobilizzazioni	3.200	4.030	2.286
S) Attivo circolante	152.289	148.664	153.886
T) Ratei e risconti		0	40
Passivo patrimoniale			
U) Patrimonio netto	32.001	45.000	45.001
V) Fondi per rischi ed oneri			

W) Trattamento di fine rapporto			
X) Debiti	123.488	107.694	108.885
Y) Ratei e risconti			
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	14.471	14.877	16.700
Costi della produzione	14.365	14.865	16.748
Proventi e oneri finanziari	74	179	44
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			-1
Imposte sul reddito	180	56	130
Utile (perdite) dell'esercizio	0	0	0

Con delibera di consiglio comunale nr. 6 del 27.01.2014 il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha deciso lo scioglimento e messa in liquidazione.

4. Verifica detenibilità delle società partecipate

Si premette che allo stato, per effetto di un primo processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni azionarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 30/12/2010 (si allega deliberazione), ed implementato negli anni successivi, il Comune di Mosciano Sant'Angelo detiene solo partecipazioni in Cirsu S.p.a e Ruzzo S.p.a. società di servizi pubblici economici a rete. E' altresì ancora proprietario della partecipazione azionaria in Centro Crani Val Tordino S.r.l. di cui però ha già deliberato la dismissione con l'atto consiliare citato.

CIRSU S.pa.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	Cirsu SpA, con capitale sociale detenuto integralmente da sei Comuni (Bellante, Giulianova, Morro D'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Roseto Degli Abruzzi), rientra tra i soggetti che operano all'interno del Ciclo Integrato dei Rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. E', pertanto, classificabile come società di Servizi Pubblici Locali (SPL) a rete e svolge funzioni istituzionali legate alla gestione dei servizi di raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Il polo impiantistico, di proprietà della Società, è annoverato all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla LR. 45/07 (come modificata dalla LR. 36/2013). Cirsu SpA risulta, dunque, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale sopra citata e più specificatamente per la dotazione impiantistica dell'unico Ambito Territoriale Ottimale della Regione Abruzzo (ATO Abruzzo - AGIR).
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione della Cirsu SpA {Cd'A), è pari a 3 e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 3.
c) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Il Comune di Mosciano Sant'Angelo non detiene partecipazioni in Società o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili, a quelle di Cirsu SpA e la Società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione Statale e Regionale.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	In relazione al processo di aggregazione su scala più vasta, in linea con la pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti (L.R. 45/07 e s.m.i. - PRGR vigente ed in corso di adeguamento ai sensi

	<p>del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 199, comma 9), Cirsu SpA potrebbe avviare un percorso di estensione del proprio ambito soggettivo ed operativo, almeno su scala provinciale, al fine di ottenere una dimensione tecnico-operativa ottimale, coerentemente con la programmazione regionale di settore, che assegna al polo impiantistico integrato di Cirsu SpA un ruolo di riferimento regionale. Un aspetto importante da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione, e già richiamato, riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni.</p> <p>Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore Rifiuti non può che essere l'ente di governo dell'ATO ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche dell'ente locale.</p>
<p>e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.</p>	<p>In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala per l'immediato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in atto un processo di riorganizzazione aziendale che ha portato alla reinternalizzazione di alcuni servizi amministrativi, tra questi il servizio di contabilità, per il quale si stima un risparmio atteso di circa €5.000,00. • si prevede una riduzione dei compensi spettanti all'organo amministrativo, nel rispetto dell'art. 4, comma 5 del DI. 95/2015 (come modificato dall'art. 14 del DI. 90/2014), con un risparmio atteso di circa € 10.000,00. • Si possono ottenere valori differenziali positivo tra costi e ricavi della produzione in esito all'implementazione ed aggiornamento del Piano industriale a base del rilancio della società, tornata in bonis di recente.

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014.

Ruzzo Reti S.pa.

Parametro	Verifica
f) Eliminazione delle società non indispensabili	<p>La Ruzzo Reti S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 36 comuni della provincia di Teramo.</p> <p>La società ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato.</p> <p>Essa è vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività con le collettività rappresentate dai soci, e nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Teramano.</p> <p>E' stata realizzata una rete wireless per la comunicazione in remoto con gli apparati di telecontrollo installati presso alcune infrastrutture idriche (principalmente serbatoi di acqua potabile). Contestualmente, su richiesta dei comuni soci, la stessa rete viene utilizzata per fornire connettività internet sia alle amministrazioni comunali, sia agli utenti privati non raggiunti dalla connettività via cavo. I ricavi derivanti da tale attività sono marginali e rappresentano circa lo 0,27% del fatturato totale.</p>
g) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione della Ruzzo SpA (Cd'A), è pari a 3 e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 224 unità.
h) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Il Comune di Mosciano Sant'Angelo non detiene partecipazioni in Società o Enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari, a quelle di Ruzzo S.p.a e la Società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione Statale e Regionale.
i) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	Un aspetto dirimente da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione, e già richiamato, riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione

	<p>spetta sempre alle Regioni: in Abruzzo l'Ersi (l'ente regionale per il Servizio Idrico)</p> <p>Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore Idrico non può che essere l'ente di governo dell'ATO regionale ovvero l'Ersi ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.</p>
<p>j) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.</p>	<p>In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala per l'immediato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si segnalerà in seno all'Assemblea della società, l'obbligatorietà della riduzione dei compensi spettanti all'organo amministrativo, nel rispetto dell'art. 4 c. 5 del D.L. 95/2012 (come modificato dall'art. 14 del D.L. 90/2014), con un risparmio atteso di circa € 10.000,00. - Sempre in seno all'Assemblea dei soci, in merito ai piani industriali della società, attraverso un'analisi comparativa dei costi e ricavi della produzione, si potrà determinare efficientamento complessivo della gestione della partecipata, affrontando, altresì, problematiche di riflesso diretto per l'ente socio quali il rimborso dei mutui ai comuni soci e l'azione di recupero crediti.

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 611 della legge 190/2014.

IL Segretario Generale
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

Il Ragioniere Capo
Dr. Daniele Gaudini.

PIANO OPERATIVO

Il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Mosciano Sant'Angelo , viene articolato nei seguenti elementi essenziali:

- Vengono descritte le caratteristiche, le finalità e la consistenza del portafoglio delle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale.
- Ci si sofferma poi sul quadro di sintesi degli obiettivi del piano, con indicazione delle motivazioni alla base del sistema degli interventi previsti e delle opportunità o delle limitazioni che potrebbero condizionarne il raggiungimento;
- Segue una sommaria illustrazione del sistema degli interventi di razionalizzazione da attuare, con indicazione dove possibile, del relativo valore economico complessivo, in termini di risparmi da conseguire e della relativa tempistica di attuazione.

Come evidenziato nella relazione tecnica, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 30/12/2010, il comune di Mosciano Sant'Angelo ha avviato ed implementato un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni in società strumentali e di servizi , vendendo le proprie micro partecipazioni in Arpa S.p.a. e Sviluppo Italia S.p.a., deliberando successivamente (atto di consiglio comunale nr. 6 del 27.01.2014) la liquidazione di Borghi Montani Scarl, decidendo la **dismissione della partecipazione azionaria in Centro Carni Val Tordino S.r.l.. allo stato ancora non perfezionata**. Si rinvia a quanto riportato nella relazione in merito a tutte le azioni intraprese per la vendita della partecipazione in **Centro Carni Val Tordino S.r.l.**;

La società Sic one è invece fallita con un passivo di circa 3.438.634,00. Corre l'obbligo di precisare che il comune deteneva in società una partecipazione irrilevante pari al 2,65% del capitale sociale: in ogni caso l'amministrazione si attiverà presso il curatore fallimentare per sollecitare una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un'azione di responsabilità contro gli amministratori pro tempore.

Ad oggi pertanto **la consistenza del portafoglio** delle partecipazioni detenute dall'amministrazione comunale di Mosciano Sant'Angelo è la seguente:

- quota pari al 16,66% della **Società CIRSU Spa** società interamente pubblica avente ad oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti.
- quota del 2,27% della **Società RUZZO RETI S.P.A**, società partecipata da 36 comuni della Provincia di Teramo che gestisce per affidamento in House il servizio idrico nell'ex ATO Provinciale n. 5, a parere del Commissario Unico Straordinario (cfr provvedimento del 31/12/2013), su disposizione dell'Assi che peraltro non si è espressa se non nei termini di "Esistenza e permanenza dei presupposti dell'affidamento in house ed efficienza gestionale del soggetto gestore" con verbale del 30/11/2013."

Entrambe le società, come evidenziato nella relazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 611 della legge 190/2014 risultano legittimamente detenibili, in quanto:

- 1) svolgono servizi pubblici economici a rete, peraltro normati da una legislazione nazionale e regionale specifica : erogano quindi **servizi indispensabili** rispondenti a funzioni fondamentali dell'ente locale . (cfr articolo 19 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; articolo 112 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.”).

In particolare:

- **CIRSU Spa** svolge **funzioni istituzionali legate alla gestione dei servizi di raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.** E', infatti proprietaria di un polo impiantistico integrato annoverato all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla LR. 45/07 (come modificata dalla LR. 36/2013). Cirsu SpA risulta, dunque, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi disciplinati dalla legislazione regionale citata e più specificatamente per la dotazione impiantistica dell'unico Ambito Territoriale Ottimale della Regione Abruzzo (ATO Abruzzo - AGIR).
- **RUZZO SPA** **ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico integrato**, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato.

- 2) **Entrambe le società non risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Sotto questo aspetto, vale la pena evidenziare che peraltro il riferimento all'obbligo di soppressione delle società caratterizzate da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti dev'essere, inoltre, inteso **non in senso assoluto**, dovendosi ritenere che siano escluse quelle società in cui l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti. In quest'ultimo caso, infatti, è ragionevole immaginare che l'organo amministrativo sia investito di compiti operativi per evitare l'assunzione onerosa di personale dipendente: è ad esempio il caso di CIRSU S.p.a.

- 3) **Il Comune di Mosciano Sant'Angelo non possiede partecipazioni in società con oggetto analogo o simile a quello di CIRSU Spa e Ruzzo Spa**

- 4) **Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali.**

In relazione all'aggregazione di società che erogano servizi pubblici locali di rilevanza economica disposta dalla lettera d), comma 611, della Legge di Stabilità per il 2015, le decisioni dell'amministrazione dovranno essere coerenti con le indicazioni in merito all'organizzazione e all'affidamento dei servizi contenute nella normativa generale e settoriale, a cominciare dalla dimensione ottimale di aggregazione, la cui definizione è di competenza della Regione. La Regione Abruzzo, tanto con riguardo al servizio del ciclo integrato dei Rifiuti, quanto con riguardo a quello idrico, ha prescelto l'ambito Unico Regionale.

L'ATO regionale, dunque, è l'unità minima geografica di organizzazione dei servizi e, al fine del superamento della frammentazione l'aspetto organizzativo-gestionale, deve avere, di norma, una dimensione almeno provinciale.

Altro aspetto importante da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni.

Le decisioni sulla razionalizzazione organizzativa di Cirsu Spa, quindi, non potranno prescindere dal Confronto con l'AGIR (Autorità Regionale per la Gestione Integrata dei rifiuti) e dalle previsioni del Piano Regionale sui Rifiuti.

In linea con la pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti (L.R. 45/07 e s.m.i. - PRGR vigente ed in corso di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 199, comma 9), Cirsu SpA potrebbe avviare un percorso di estensione del proprio ambito soggettivo ed operativo, almeno su scala provinciale, al fine di ottenere una dimensione tecnico-operativa ottimale, coerentemente con la programmazione regionale di settore, che assegna al polo impiantistico integrato di Cirsu SpA un ruolo di riferimento regionale.

Le decisioni di ottimizzazione dimensionale relative a Ruzzo Spa non potranno, invece, prescindere da un confronto con l'Ersi (Ente Regionale per il Servizio Idrico) all'interno dell'Assi (assemblea dei Sindaci), allo stato con il Commissario Unico Straordinario Dell'Ersi.

5) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Come evidenziato nella relazione tecnica in entrambe le società In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala per l'immediato che:

- si dovrà richiedere in assemblea una riduzione dei compensi spettanti all'organo amministrativo, nel rispetto dell'art. 4, comma 5 del Dl. 95/2015 (come modificato dall'art. 14 del Dl. 90/2014), con un risparmio atteso di circa € 10.000,00.
- Si possono ottenere valori differenziali positivi tra costi e ricavi della produzione in esito all'implementazione ed aggiornamento dei Piani industriali necessari al rilancio delle società.

Il comune di Mosciano Sant'Angelo intende, quindi, continuare a detenere le partecipazioni societarie che ha in portafoglio , CIRSU Spa e Ruzzo Spa, non solo per necessità dovuta al ruolo che dette società rivestono nella pianificazione del Servizio rifiuti e del Servizio Idrico in ambito regionale, ma anche perché rappresentano un mezzo efficace per partecipare alla Governance di detti Servizi nell'ambito ottimale definito dal legislatore regionale a tutela della collettività locale che il comune rappresenta.

L'obiettivo del piano, in relazione alla natura delle partecipazioni detenute (partecipazioni in società di servizi pubblici economici a rete), non può che essere la descrizione dell'azione cui tendere nell'ambito di una governance multilivello, per assicurare alle società un ruolo strategico anche a vantaggio della collettività moscianese: per CIRSU SPA nell'ambito del Piano Regionale sui Rifiuti, e in relazione all'azione dell'AGIR; per Ruzzo Spa in Relazione al Piano d'ambito idrico

e all'azione dell' ERSI, con la consapevolezza dei limiti che potrebbero condizionarne il raggiungimento degli obiettivi in relazione al fatto che la Governance del servizio fa capo alla Regione.

Per quanto riguarda **Cirsu Spa** l'obiettivo è, innanzitutto quello di portare avanti l'attuazione del piano di risanamento aziendale, attraverso la realizzazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis omologato e il Piano Industriale da esso presupposto.

L'avvio del risanamento ha rilanciato la Società e il polo pubblico di Grasciano nel sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti. L'attuazione del piano ha in primo luogo comportato la risoluzione di gravi problematiche ambientali e grazie all'individuazione di un nuovo gestore la riattivazione degli impianti, senza necessità di far ricorso ad alcuna risorsa pubblica e senza disperdere, anzi rivalorizzando, il patrimonio sociale.

Occorrerà consolidare, e se possibile, migliorare i risultati raggiunti nell'anno 2014, che emergono in maniera evidente dal Conto Economico 2014 che, approvato dall'Assemblea dei soci lo scorso 24 gennaio, ha registrato un importante utile di esercizio (circa € 8.500.000, determinato in prevalenza dal valftsoore contabile della rivalutazione immobiliare connessa al rinnovo delle autorizzazioni ambientali e alla conseguente ripresa dell'attività produttiva), con un margine operativo lordo (circa € 215.000) in controtendenza rispetto al passato, tornando in positivo dopo 9 anni di gestione, nonostante la fase di start up e le innumerevoli difficoltà frapposte da soggetti terzi.

Il conseguimento dell'apprezzabile risultato economico e patrimoniale, oltre ad aver prodotto importanti effetti giuridici, primo fra i quali la rimozione della causa di scioglimento, produrrà effetti anche nella gestione contabile del Comune che, a decorrere da quest'anno, è tenuto ad accantonare le eventuali perdite delle proprie partecipate che non siano immediatamente ripianate.

L'obbiettivo gestionale della partecipazione sarà quello di consolidare il trend gestionale, economico / finanziario positivo della società, anche attraverso l'aggiornamento entro l'anno 2015 del Piano Industriale in linea con il Piano Regionale sui Rifiuti.

Per quanto riguarda **Ruzzo Spa** l'obiettivo prioritario è quello di attenzionarsi sulle criticità segnalate dal Commissario Unico Regionale dell'Ersi, altresì commissario liquidatore degli ATO, che nel nota protocollo 413/11 del 31/12/2013 scriveva:

".....omissisIn particolare permangono criticità gestionali in buona parte dei Soggetti Gestori attivi in Regione Abruzzo.omissisL'azione d'indirizzo e di supporto della Giunta Regionale al Commissario diretta alla regolamentazione del Settore è stata sempre costante ed attuata senza soste nel pedissequo rispetto degli obblighi nazionali e comunitari.

*E' evidente che **le gravi problematiche** che affliggono il settore hanno bisogno di **indirizzi certi ed univoci da parte dei soci delle S.p.A.**, ovvero necessitano di strategie ed azioni che non possono prescindere dalla consapevolezza e per quanto possibile la condivisione da parte dei proprietari delle società, i Comuni. La sostenibilità del settore e la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato non può che avere a fondamento il ruolo attivo e propositivo dei Comuni.*

In tale logica e con reale ossequio agli indirizzi del Consiglio Regionale occorre che i Comuni tornino ad esprimersi (o lo facciano qualora le assemblee dei Soci non si siano tenute) assicurando una partecipazione tesa a assicurare risposte non formali, ma sostanziali.

Peraltro, essendo di competenza dei Comuni, proprietari delle reti e delle società di gestione, la scelta del modello gestionale, tra in house o privato o misto, non ha senso che si continui a ingiungere al Commissario (che non ne ha competenza) ad intervenire per modificare l'attuale modello di gestione. I Comuni devono fare definitivamente chiarezza all'interno delle ASSI su tale punto e decidere se mantenere o meno l'in house e se intendono farlo con le attuali Società o con altre. Non è dato a nessuna Autorità esterna sostituire il

potere decisionale che a loro compete.....

Pertanto, sulla scorta delle evidenze su esposte sarà richiesto alle ASSI di pronunciarsi specificamente sulla AFFIDABILITÀ' delle società di gestione, viste le criticità gestionali ed economico finanziarie che caratterizzano alcune di loro e che espongono le stesse a forte rischio di default e di conseguenza mettono in discussione la stessa sopravvivenza delle società appartenenti ai Comuni.

Gli stessi Comuni dovranno bloccare ogni attività gestionale non conforme con la prioritaria scelta di mettere in ordine i conti societari.

Le ASSI saranno quindi chiamate a confermare, sulla scorta però dello specifico quadro gestionale sostanziale (criticità gestionali e finanziarie), la volontà di adeguarsi all'indirizzo del Consiglio regionale sulla forma di gestione pubblica - che essendo stato recepito fortunatamente non appare in discussione - e ad esprimersi sulla possibilità che le società in questione continuino a essere quelle attualmente incaricate del Servizio ovvero sulla necessità di avviare da subito azioni volte:

- *alla definizione di un piano industriale e gestionale vero, concreto e trasparente con report trimestrali di monitoraggio, basato sulla riduzione dei costi, recupero dei crediti, congruità del rapporto fatturato/costo del personale, riduzione esternalizzazioni ecc..*
- *all'accorpamento di funzioni e servizi trasversali che possono essere svolti da una delle società di gestione quale capofila, così da mettere in atto la previsione del comma 7 dell'art. 1 della L.R. 9/2011 attraverso la concreta promozione dell'unitarietà della gestione all'interno dell'ATO Unico Regionale*
- *a operare per la nascita di un Soggetto Gestore unico ovvero altra forma utile per conseguire il massimo contenimento costi e l'efficienza gestionale a scala regionale.*

Resta chiaramente ferma e salva la piena libertà di decisione delle ASSI - Assemblee dei Sindaci e di conseguenza anche la responsabilità degli eventuali danni che la collettività possa subire in esito a tali decisioni, ovvero per il persistere delle mancate scelte. Come ferma rimane la responsabilità dei Soci delle società di gestione, che sappiamo per lo più coincidono con i partecipanti alle ASSI, della mancata adozione di percorsi volti a dare prospettive alle stesse società, sulla scorta di fatti e dati certi a partire da piani industriali veri e applicabili nella realtà gestionale spesso estremamente critica e vicina al fallimento.”

L'obiettivo che si da quindi il comune di Mosciano sulla governance di Ruzzo reti Spa è quello di esprimere i propri indirizzi sul **nuovo piano industriale**, che dovrebbe essere adottato entro giugno c.a., un piano industriale e gestionale che dovrà essere efficace e perseguire in concreto la riduzione dei costi della produzione e l'efficienza della società, e che dovrà quindi prevedere un puntuale **piano di rientro sui debiti** ed **un'azione forte di recupero dei crediti**. Dovrà trovare una risposta nel Piano industriale, anche la problematica del mancato rimborso ai comuni delle quote di mutuo anticipate, problema che con il nuovo sistema contabile degli enti locali impatta, in modo assai critico, sulla situazione finanziaria degli enti soci.

La scomposizione dei ruoli propositivi e gestionali nelle politiche sul Servizio Pubblico Idrico di Rilievo economico non consente al momento di fornire indicazione sul valore economico complessivo, in termini di risparmi da conseguire, degli obiettivi del piano, ma di essi si darà evidenza al 31 marzo 2016 nella predisposizione, della relazione sui risultati conseguiti.

Il Sindaco

Giuliano GALIFFI